

Agenti chimici regole per un corretto approccio al nuovo regolamento precursori di esplosivi

Autore
Lorenzo Dell'Acqua, Area Salute e Sicurezza sul Lavoro
Assolombarda

Con la preziosa collaborazione di
Dott. Fabrizio Filippini e Dott.ssa Ilaria Malerba
Federchimica

Abstract

II REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

LE LINEE GUIDA forniscono ulteriori indicazioni e suggerimenti per una corretta ed efficace applicazione. Si rimanda ad una lettura completa dei due documenti per un quadro completo in merito alle indicazioni su questo argomento.

L'articolo ripercorre le indicazioni che possono **impattare sulla generale gestione aziendale di vendita, acquisto, uso e stoccaggio di agenti chimici** già prevista per garantire la conformità al regolamento REACH e al D. Lgs n. 81/2008: l'eventuale **vigilanza da parte delle autorità di pubblica sicurezza** si basa sulla **tracciabilità (18 mesi)** delle operazioni di compravendita e su alcune **verifiche/informazioni** da gestire nella catena di approvvigionamento.

Il campo di applicazione

A parte alcune esclusioni descritte nell'art.2, il regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze; le definizioni si trovano nell'art.3:

- **“precursore di esplosivi soggetto a restrizioni”**: una sostanza elencata nell'allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell'allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;

| 1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) | 2. Valore limite |
|---|--|
| Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) | 3 % p/p |
| Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) | 12 % p/p |
| Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) | 15 % p/p |
| Nitrometano (CAS RN 75-52-5) | 16 % p/p |
| Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) | 16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio (2) |
| Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) | 40 % p/p |
| Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) | 40 % p/p |
| Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) | 40 % p/p |
| Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0) | 40 % p/p |

- **“precursore di esplosivi disciplinato”**: una sostanza elencata nell'allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p;

| 1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) |
|---|
| Esamina (CAS RN 100-97-0) |
| Acetone (CAS RN 67-64-1) |
| Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) |
| Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) |
| Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5) |
| Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2) |
| Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (2) (3) |
| Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9) |
| Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (2) (3) |

La libera circolazione e Il divieto di vendita a privati

L'articolo 4 sancisce il diritto, nella Unione Europea, della libera circolazione di precursori di esplosivi, mentre l'articolo 5 vieta la messa a disposizione di privati dei precursori soggetti a restrizioni (allegato I). Lo Stato italiano non ha, al momento, previsto licenze che derogino la vendita a privati.

La verifica all'atto della vendita

Si tratta di un primo aspetto da considerare: l'articolo 8 contiene **importanti indicazioni per le aziende** che possono svolgere il ruolo di **utilizzatori professionali, operatori economici e operatori dei mercati online**. Le definizioni sono riportate per esteso nell'articolo 3.

In sintesi, **l'operatore economico che vende queste sostanze soggette a restrizioni richiede all'operatore economico cliente o all'utilizzatore professionale garanzie dell'uso che ne fa e garanzie sulla persona che per suo conto procede all'acquisto anche attraverso la raccolta del modulo firmato di cui all'allegato IV, almeno una volta all'anno, se le transazioni non si discostino in maniera significativa dalle precedenti.**

Inoltre, l'operatore economico valuta se l'uso previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente e conserva la registrazione delle transazioni per 18 mesi.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(Compilare in lettere maiuscole) (*)

Il/La sottoscritto/a,

Nome (cliente): _____

Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio): _____

Mandatario di:

Società (mandante): _____

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società (**)/Indirizzo:

Attività commerciale/imprenditoriale/professionale: _____

| Denominazione commerciale del prodotto | Precursore di esplosivi soggetto a restrizione | N. CAS | Quantità (kg/litri) | Concentrazione | Uso previsto |
|--|--|--------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal [regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati.

Firma: _____ Nome: _____

Funzione: _____ Data: _____

Di seguito il dettaglio dell'articolo 8.

Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l'operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:

- a) un **documento attestante l'identità** della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
- b) **l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente**, unitamente, se del caso, al nome della società, all'indirizzo e al numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
- c) **l'uso previsto dei precursori di esplosivi** soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all'allegato IV.

3. Ai fini della verifica dell'uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l'operatore economico valuta se l'uso previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L'operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L'operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all'articolo 9.

4. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e della prevenzione e dell'individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un'eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all'uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.

5. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Le linee guida descrivono dei suggerimenti per dare efficacia a queste attività.

Una transazione si discosta in maniera significativa dalle precedenti, ad esempio, nei seguenti casi: — se il potenziale cliente vuole comprare una quantità molto superiore del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni senza fornire una spiegazione logica; — se cambia l'indirizzo del potenziale cliente; — se cambia l'indirizzo di consegna o il metodo di consegna; — se cambia il metodo di pagamento; — se cambiano i dati di contatto del potenziale cliente.

Compiti che spettano all'operatore economico — Chiedere al cliente di fornire una copia scannerizzata della licenza e del documento attestante l'identità (o verificarne l'identità per via elettronica). Verificare che il detentore della licenza sia effettivamente il titolare del documento attestante l'identità. — Verificare che il prodotto acquistato rispetti le condizioni della licenza: i) sostanza ii) concentrazione iii) quantità. — Se l'operatore economico chiede al cliente di creare un conto cliente, potrebbe autorizzarlo a caricare una copia scannerizzata della licenza nel suo fascicolo di cliente. Compiti che deve eseguire la persona incaricata della consegna prima di consegnare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni — Verificare che la fotografia di identità corrisponda alla persona e che il numero di identificazione corrisponda a quello che figura sulla prima pagina della licenza. Il precursore di esplosivi soggetto a

restrizioni dovrebbe essere consegnato esclusivamente al detentore della licenza: non può essere consegnato a nessun altro.

Informare la catena di approvvigionamento

L'articolo 7 disciplina la catena di informazioni nei rapporti commerciali. In sintesi quanto previsto:

- **Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni** informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3.
- **Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato** informa quest'ultimo operatore economico che si tratta di prodotti per i quali va applicato l'art. 9 (segnalazioni di transizioni sospette, sparizioni e furti).
- **Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati** garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all'articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:
 - a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;
 - b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 (vendita a privati) a 9 (segnalazioni di transizioni sospette, sparizioni e furti).

Dalle linee guida

Il regolamento lascia l'operatore economico libero di scegliere la forma da attribuire all'obbligo di informare la catena di approvvigionamento. **Si raccomanda di presentare le informazioni per iscritto**, in modo che resti una documentazione del fatto che la catena di approvvigionamento è stata informata.

Le autorità preposte alle ispezioni possono richiedere documenti che attestino che la catena di approvvigionamento è stata informata nel corso dell'ispezione e in che modo. Inoltre, le informazioni scritte rendono a tutti gli attori della catena di approvvigionamento più facile dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

Per assicurare che il personale sia consapevole di quali dei prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati, gli operatori economici potrebbero inserire l'informazione secondo la quale il prodotto contiene un precursore di esplosivi nel **codice a barre** del prodotto stesso..

L'operatore economico potrebbe **inserire le informazioni nella scheda di dati di sicurezza** compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006(13) (il regolamento REACH), alla sezione 15, «informazioni sulla regolamentazione». Un vantaggio della scheda di dati di sicurezza consiste nel fatto che è ampiamente usata nell'industria chimica e di conseguenza molti operatori economici sono abituati a ricevere la maggior parte delle informazioni aggiornate tramite tale scheda. A norma dell'articolo 31, paragrafo 9, e dell'articolo 32 del regolamento REACH gli operatori economici(14) che forniscono ad altri operatori economici(15) una sostanza o una miscela sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la scheda di dati di sicurezza, fra l'altro, non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, o allorché è stata imposta una restrizione. Altri modi per informare l'operatore economico successivo sono, ad esempio, inserire le informazioni nella fattura, nei contratti o nella ricevuta.

Formule suggerite per informare la catena di approvvigionamento:

Per i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni: «L'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di questo prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf».

Per i precursori di esplosivi disciplinati che non sono soggetti a restrizioni: «Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf»

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti (articolo 9)

1. Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

- a) non è in grado di precisare l'uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
- b) sembra essere estraneo all'uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- c) intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
- d) è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
- e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

La segnalazione delle transazioni sospette e delle sparizioni e dei furti significativi va effettuata, entro le 24 ore, alle autorità di pubblica sicurezza.

Dalle linee guida

Tra i possibili indicatori di comportamento sospetto figurano, ad esempio, i casi in cui un cliente: — appare nervoso o evita le domande, oppure non è un tipo di cliente abituale; — tenta di acquistare prodotti in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite; — non conosce bene l'uso o gli usi abituali del prodotto o dei prodotti, né le istruzioni per l'uso; — è restio a precisare l'uso che intende fare del prodotto o dei prodotti; — rifiuta uno o più prodotti alternativi che presentano una concentrazione inferiore (ma sufficiente per l'uso proposto); — insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti; — è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico che gli viene richiesto; — richiede metodi di imballaggio o di consegna diversi da quelli abituali, consigliati o previsti.

Per individuare sparizioni e furti sono suggerite varie misure: — tenere registri dettagliati degli acquisti, delle vendite e dello stoccaggio di precursori di esplosivi disciplinati e miscele; — verificare periodicamente lo stock per individuare eventuali sparizioni. La legislazione in materia di sicurezza(12) esige l’inventario di determinate sostanze pericolose. Se gli operatori economici hanno già un inventario, si raccomanda di riutilizzarlo per quanto possibile piuttosto che creare un nuovo inventario distinto allo scopo di individuare sparizioni e furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati. Per prevenire sparizioni e furti significativi è importante che l’immagazzinamento sia sicuro. Per ulteriori informazioni sulle misure che gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento si veda la sezione VII.

Copyright © 2021 RSPPITALIA